

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 51 del 19 novembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 423 della medesima legge.

Legge Regionale 11 novembre 1977, n. 59.

«Contributo all'Amministrazione Provinciale di Napoli per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica nell'ambito della provincia di Napoli, la Regione Campania eroga un contributo di L. 95.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Napoli.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante l'istituzione nel medesimo stato di previsione del Cap. 645 - «Contributo all'Amministrazione Provinciale di Napoli per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica» con la dotazione di L. 95.000.000.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 novembre 1977

Russo